



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.moretti-assicurazioni.com e moretti-assicurazioni.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) in data *omissis* , un consumatore ha riferito all'IVASS di essere rimasto vittima di truffa perpetrata ai suoi danni da "*omissis* ", che aveva successivamente cambiato denominazione in "*omissis* ";
- b) dalle verifiche effettuate è emerso che il sito *internet* moretti-assicurazioni.com fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, ha analoga veste grafica del sito gallotta-assicurazioni.com per il quale l'IVASS ha emesso ordine di cessazione in data 3/07/2025 e che in *home page* indica, quale intermediario di riferimento, *omissis* , società non presente nel RUI;
- c) il sito non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) nel RUI sono stati individuati tre soggetti iscritti a cui il sito poteva essere riconducibile, che hanno dichiarato la propria estraneità. In particolare:
- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto a *omissis* , intermediario iscritto nel RUI *omissis* , di riconoscere o disconoscere la titolarità del sito moretti-assicurazioni.com e assegnato il termine di 5 (cinque) giorni per fornire riscontro. L'intermediario in data *omissis* , ha disconosciuto la titolarità del dominio moretti-assicurazioni.com;
- f) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto a *omissis*, intermediario iscritto nel RUI *omissis* , di riconoscere o disconoscere la titolarità del sito moretti-assicurazioni.com assegnando 5
- giorni per rispondere. L'intermediario ha risposto il *omissis*, riferendo di non aver nulla a che fare con il sito *internet* oggetto dell'indagine dell'IVASS e di non utilizzare siti *internet* per lo svolgimento della propria attività;
- g) con nota *omissis* l'IVASS ha richiesto anche a *omissis* , intermediario iscritto nel RUI *omissis* , di riconoscere o disconoscere la titolarità del sito

moretti-assicurazioni.com, assegnando 5 giorni per la risposta. L'intermediario ha fornito riscontro *omissis*, con il quale ha dichiarato di non essere titolare del sito www.moretti-assicurazioni.com e di non possedere alcun sito internet; ha inoltre allegato alla comunicazione due segnalazioni trasmesse al Sindacato Nazionale Agenti (SNA) e all'IVASS con le quali, *omissis*, aveva reso noto che, a partire dal giorno 25/07/2005, era stato interessato da numerose telefonate di utenti, "con riferimento all'indirizzo *omissis*", riguardanti polizze assicurative di dubbia genuinità non trattate né commercializzate dell'agenzia e aveva segnalato in particolare il caso di un consumatore che lamentava la mancata ricezione della documentazione contrattuale dopo aver effettuato un pagamento;

- h) in esito alla consultazione del portale whois.domaintools.com è emerso che il sito moretti-assicurazioni.com è stato registrato in *internet* in data 18/07/2005 attraverso la società Godaddy.com (*Registrar*), mentre la persona che lo ha registrato (*Registrant*) è risultata ignota;
- i) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni sul sito e sul suo titolare e di fornire risposta entro 3 (tre) giorni. A tale nota, nel termine concesso, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- j) il sito moretti-assicurazioni.com, accessibile in *internet* anche digitando il nome a dominio preceduto dall'acronimo www., non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.moretti-assicurazioni.com e moretti-assicurazioni.com non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che,

pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.moretti-assicurazioni.com e moretti-assicurazioni.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI